SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 17 luglio 2006.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Agenzia italiana del farmaco:

Ministero delle comunicazioni:

GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º settembre 2006.

Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo. (Ordinanza n. 3542).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto e di procedere, altresì, a delimitare l'area oggetto di inquinamento, avviando, con l'urgenza del caso, gli interventi di messa in sicurezza funzionali alla successiva bonifica dell'area stessa;

Vista la nota del 12 giugno 2006 dell'assessore alla protezione civile della regione Abruzzo;

Vista la nota GAB/2006/6329/B09 del 1º agosto 2006 dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale, per il superamento dell'emergenza in questione, sono messe a disposizione del commissario delegato risorse finanziarie pari a 500.000,00 euro;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 13 luglio 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Teramo è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza relativa al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi che preveda in particolare:

un'apposita paratia di supporto dei rifiuti e sistemazione morfologica degli stessi;

un sistema di raccolta e convogliamento del percolato e del biogas;

la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica delle aree inquinate e il ripristino ambientale coerentemente con i principi generali in materia di risanamento ambientale;

l'espletamento, in via generale, di tutte le iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

3. Il commissario delegato si avvale della collaborazione delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, del comune di Teramo e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Abruzzo.

4. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti concessionari inadempienti.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato puo affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Il commissario delegato per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione èsubordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione dei progetti costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione al vincolo preordinata all'espropriazione.

4. Il commissario delegato provvede alle occupazioni di urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, si provvede nel limite di € 2.000.000,00 di cui € 1.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile ed € 500.000,00 a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, residui anno 2005, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082, nonché mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

2 Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. Il Dipartimento della protezione civile, altresì, si riserva, ove venga accertata la responsabilità di terzi per il movimento franoso di cui alla presente ordinanza, la facoltà di intraprendere ogni utile iniziativa legale per la ripetizione delle somme erogate ai sensi del comma 1.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A08238

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 agosto 2006.

Classificazione ai fini del servizio antincendio dell'aeroporto di Trapani Birgi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Trapani Birgi è inserito nella V classe antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'art. 26, comma 6 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 139, relativo al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto n. 10899 datato 18 maggio 1991 di elevazione dell'aeroporto di Trapani Birgi alla quarta classe antincendio;

Vista la richiesta di elevazione dalla quarta alla terza classe antincendio da parte della società di Gestione Aeroportuale con nota n. 345/06 del 19 maggio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dall'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione civile con nota n. 37508 del 9 giugno 2006 all'innalzamento alla VII categoria ICAO (terza classe antincendio);

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;

Visto l'art. 1 della legge n 351 del 3 agosto 1995, in base al quale la tabella A allegata alla legge n 930 del 23 dicembre 1980 è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti;

Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Trapani Birgi sono adeguate alla terza classe antincendio;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto di Trapani Birgi è inserito nella III classe antincendio (7ª categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 11 agosto 2006

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

06A08202

DECRETO 11 agosto 2006.

Classificazione ai fini del servizio antincendio dell'aeroporto di Bari Palese.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Bari Palese è inserito nella IV classe antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'art. 26, comma 6 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 139 relativo al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto n 10604 datato 14 dicembre 1990, di elevazione dell'aeroporto di Bari Palese alla terza classe antincendio;

Vista la nota n.. 217/3405/B del 6 febbraio 2001 del Ministero dell'interno con la quale veniva attribuita provvisoriamente la seconda classe antincendio all'aeroporto di Bari Palese;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;

Visto l'art. 1 della legge n. 351 del 3 agosto 1995 in base al quale la tabella A allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980 è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Bari Palese sono adeguate alla seconda classe antincendio;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto di Bari Palese è inserito nella II Classe (8ª categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 11 agosto 2006

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

06A08203

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 24 agosto 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 3045 del 3 luglio 2006 con la quale il referente della segreteria della sezione staccata di Reggio Calabria della commissione tributaria regionale della Calabria ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo, ubicato in via Demetrio Tripepi, 93 - Reggio Calabria, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 3744 del 21 agosto 2006, con la quale il referente della segreteria della sezione staccata di Reggio Calabria della commissione tributaria regionale della Calabria ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio predetto per i giorni 16 e 17 agosto 2006 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria è accertato per i giorni 16 e 17 agosto 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2006

p. *Il capo del Dipartimento:* BOVI

06A08166

PROVVEDIMENTO 24 agosto 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1376 del 24 luglio 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Demetrio Tripepi, 91 - Reggio Calabria, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1430 del 18 agosto 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 16 e 17 agosto 2006 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria è accertato per i giorni 16 e 17 agosto 2006.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2006

p. *Il capo del Dipartimento:* BOVI

06A08165

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Coccifos», registrato al n. 13141.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2006 dall'impresa Chimac Agriphar S.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Coccifos» uguale al prodotto di riferimento denominato «Supreme» registrato al n. 12103 con decreto direttoriale in data 16 febbraio 2004 dell'impresa Chimac Agriphar con sede in Ougrée (Belgio);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Supreme» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Coccifos» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Clorpirifos e Cipermetrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 16 febbraio 2009, l'impresa Chimac Agriphar S.A. con sede in Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée - Belgio, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato COCCIFOS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 20-25-50-100-250-500 e litri 1-2-3-5.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: LIFA S.r.l. ubicato in Vigonovo (Venezia) autorizzato con decreti del 1° agosto 1978/11 luglio 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13141.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

COCCIFOS

INSETTICIDA MICROINCAPSULATO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

COCCIFOS

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Clorpirifos puro	**g 15**	**(=159,7 g/l)**
Cipermetrina pura	**g 1,5**	**(= 15,9 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g 100**	

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con i prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - **Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée - BELGIO**

Distribuito da: **KOLLANT S.p.A.** – Via Trieste, 49/53 – 35121 Padova / **AZF Agricoltura S.r.l.** – Via Lisbona, 7 – 35127 Padova / **VERDE VIVO S.r.l.** – P.zza Petrarca, 7 – 35137 Padova

Stabilimento di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - **Via C. Colombo 7/7A - 30030 Vigonovo (VE)**

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: **ml 20–25-50-100-250-500-l 1–2-3-5** Partita n° ......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorpirifos 15% e Cipermetrina 1,5% le quali, *separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:* **Clorpirifos**: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Cipermetrina**: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: COCCIFOS è un insetticida liquido microincapsulato ad ampio spettro d'azione. Agisce per contatto e per ingestione contro larve ed adulti di numerosi fitofagi. La formulazione in *microcapsule migliora le caratteristiche di protezione e persistenza di azione ostacolando la reinfestazione.*

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture:

ARANCIO, LIMONE: contro: Afidi, Aleurodidi, Dialeurodidi, Mosca degli agrumi, Cocciniglie (neanidi) alla dose di 180-240 ml/hl; contro: Formiche alla dose di 600 ml/hl, irrorando il terreno con 10 hl/ha di acqua.
MELO, PERO: contro: Afidi alla dose di 150-240 ml/l intervenendo su foglie non accartocciate; contro: Ricamatrici, Carpocapsa, Lepidotteri, Cocciniglie alla dose di 200-300 ml/hl; contro: Psilla in trattamenti di fine inverno alla dose di 210 ml/hl; in interventi su uova mature all'apparire delle prime neanidi di prima generazione alla dose di 300 ml/hl: 400 ml/hl in presenza di melata e sulle generazioni successive.
PESCO: contro: Afidi alla dose di 150-220 ml/hl intervenendo su foglie non accartocciate; contro: Cocciniglie, Tripidi, Mosca alla dose di 220-300 ml/hl; contro: Cidia, Anarsia e Lepidotteri in genere alla dose di 220-300 ml/hl.
VITE: contro: Tignole alla dose di 150-180 ml/hl alla prima comparsa delle larve; contro: Cocciniglie, Sigaraio, Cicaline alla dose di 150-180 ml/hl.
SOIA: contro: Cimici e Lepidotteri fogliari alla dose di 3-3,5 l/ha
MAIS: contro: Afidi alla dose di 1,8-2,4 l/ha; contro: Piralide e Sesamia alla dose di 2,4 – 3 l/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro: Altica alla dose di 1,2-1,5 l/ha; contro: Lisso e Cleono alla dose di 2 – 2,5 l/ha; contro: Nottue alla dose di 1,8 – 2,5 l/ha.
TABACCO: contro Afidi, Mosca bianca alla dose di 180-240 ml/hl; contro Nottue e Tripidi alla dose di 240-300 ml/hl;
PIOPPO: contro Afidi alla dose di 180-240 ml/hl; contro Saperda e Criptorrinco alla dose di 250-350 ml/hl
CIPOLLA, PATATA, PISELLO, POMODORO: contro Afidi, Aleurodidi, Cimici, Piralide, Dorifora, Cavolaia, Nottue, Tripidi, Mosca alla dose di 2-2,5 l/ha.
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI (in pieno campo): contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi alla dose di 180-240 ml/hl.
Terreno destinato alla coltura di CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLFIORE: contro Nottue, Cavolaia ed altri Lepidotteri alla dose di 2,5-3,3 l/ha
COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina; in caso di miscela con polveri bagnabili eseguire una preventiva diluizione del prodotto in acqua, prima di eseguire la preparazione della poltiglia.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili.
FITOTOSSICITA': Su agrumi non trattare nei mesi compresi tra Gennaio ed Aprile.
INTERVALLO DI SICUREZZA. *Sospendere i trattamenti prima della raccolta delle seguenti colture:*
Soia: 120 gg. / Arancio, Limone, Tabacco, Barbabietola da zucchero: 60 gg. / Pero, Melo, Vite, Pesco, Mais, Patata: 30 gg. / Pomodoro, Cipolla: 21 gg. / Pisello: 15 gg.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA; OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Prima di rientrare nelle aree trattate attendere l'asciugatura della vegetazione. Per lavorazioni agricole successive al trattamento, da effettuarsi entro i tempi di carenza, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – NON OPERARE CONTRO VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE TAGLIE DA ml 20 – 25 – 50 - 100

COCCIFOS

Insetticida microincapsulato ad ampio spettro d'azione

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorpirifos puro g 15 (=159,7 g/l)
Cipermetrina pura g 1,5 (= 15,9 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con i prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

CHIMAC AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26 – B 4102 Ougree (Belgio)

Distribuito da:
KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 – 35121 Padova
AZF Agricoltura S.r.l. – Via Lisbona, 7 – 35127 Padova
VERDE VIVO S.r.l. – P.zza Petrarca, 7 – 35137 Padova

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 20-25-50-100 Partita n.............

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

COCCIFOS

INSETTICIDA MICROINCAPSULATO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

COCCIFOS

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Clorpirifos puro	**g 15**	**(=159,7 g/l)**
Cipermetrina pura	**g 1,5**	**(= 15,9 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g 100**	

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con i prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - **Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée - BELGIO**

Distribuito da: KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 – 35121 Padova / **AZF Agricoltura S.r.l.** – Via Lisbona, 7 – 35127 Padova / **VERDE VIVO S.r.l.** – P.zza Petrarca, 7 – 35137 Padova

Stabilimento di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - **Via C. Colombo 7/7A - 30030 Vigonovo (VE)**

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: **ml 20–25-50-100-250-500-l 1–2–3-5** Partita n° ......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorpirifos 15% e Cipermetrina 1,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **Clorpirifos**: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Cipermetrina**: Sintomi: *bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente* le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: COCCIFOS è un insetticida liquido microincapsulato ad ampio spettro d'azione. Agisce per contatto e per ingestione contro larve ed adulti di numerosi fitofagi. La formulazione in microcapsule migliora le caratteristiche di protezione e persistenza di azione ostacolando la reinfestazione.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture:

ARANCIO, LIMONE: contro: Afidi, Aleurodidi, Dialeurodidi, Mosca degli agrumi, Cocciniglie (neanidi) alla dose di 180-240 ml/hl; contro: Formiche alla dose di 600 ml/hl, irrorando il terreno con 10 hl/ha di acqua.
MELO, PERO: contro: Afidi alla dose di 150-240 ml/l intervenendo su foglie non accartocciate; contro: Ricamatrici, Carpocapsa, Lepidotteri, Cocciniglie alla dose di 200-300 ml/hl; contro: Psilla in trattamenti di fine inverno alla dose di 210 ml/hl; in interventi su uova mature all'apparire delle prime neanidi di prima generazione alla dose di 300 ml/hl: 400 ml/hl in presenza di melata e sulle generazioni successive.
PESCO: contro: Afidi alla dose di 150-220 ml/hl intervenendo su foglie non accartocciate; contro: Cocciniglie, Tripidi, Mosca alla dose di 220-300 ml/hl; contro: Cidia, Anarsia e Lepidotteri in genere alla dose di 220-300 ml/hl.
VITE: contro: Tignole alla dose di 150-180 ml/hl alla prima comparsa delle larve; contro: Cocciniglie, Sigaraio, Cicaline alla dose di 150-180 ml/hl.
SOIA: contro: Cimici e Lepidotteri fogliari alla dose di 3-3,5 l/ha
MAIS: contro: Afidi alla dose di 1,8-2,4 l/ha; contro: Piralide e Sesamia alla dose di 2,4 – 3 l/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro: Altica alla dose di 1,2-1,5 l/ha; contro: Lisso e Cleono alla dose di 2 – 2,5 l/ha; contro: Nottue alla dose di 1,8 – 2,5 l/ha.
TABACCO: contro Afidi, Mosca bianca alla dose di 180-240 ml/hl; contro Nottue e Tripidi alla dose di 240-300 ml/hl;
PIOPPO: contro Afidi alla dose di 180-240 ml/hl; contro Saperda e Criptorrinco alla dose di 250-350 ml/hl
CIPOLLA, PATATA, PISELLO, POMODORO: contro *Afidi, Aleurodidi, Cimici, Piralide, Dorifora, Cavolaia,* Nottue, Tripidi, Mosca alla dose di 2-2,5 l/ha.
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI (in pieno campo): contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi alla dose di 180-240 ml/hl.
Terreno destinato alla coltura di CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLFIORE: contro Nottue, Cavolaia ed altri Lepidotteri alla dose di 2,5-3,3 l/ha
COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina; in caso di miscela con polveri bagnabili eseguire una preventiva diluizione del prodotto in acqua, prima di eseguire la preparazione della poltiglia.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme *precauzionali* previste per *i prodotti più tossici; qualora si* verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili.
FITOTOSSICITA': Su agrumi non trattare nei mesi compresi tra Gennaio ed Aprile.
INTERVALLO DI SICUREZZA. Sospendere i trattamenti prima della raccolta delle seguenti colture:
Soia: 120 gg. / Arancio, Limone, Tabacco, Barbabietola da zucchero: 60 gg. / Pero, Melo, Vite, Pesco, Mais, Patata: 30 gg. / Pomodoro, Cipolla: 21 gg. / Pisello: 15 gg.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA; OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Prima di rientrare nelle aree trattate attendere l'asciugatura della vegetazione. Per lavorazioni agricole successive al trattamento, da effettuarsi entro i tempi di carenza, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – NON OPERARE CONTRO VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

06A08167

DECRETO 28 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Banvel S», registrato al n. 13153.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2006 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Banvel S» uguale al prodotto di riferimento denominato «Mondak 21 S» registrato al n. 6401 con D.D. in data 6 maggio 1985 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Mondak 21 S» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Banvel S» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicamba;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano via Gallarate, 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato BANVEL S con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego presso gli stabilimenti esteri: Syngenta Agro S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta Agro SA, El Prat de Llobregat-Barcellona (Spagna).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13153.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

BANVEL® S

Erbicida selettivo in soluzione acquosa per il controllo delle malerbe dicotiledoni nei cereali (mais, frumento, orzo, avena, sorgo), nelle asparagiaie, per i terreni agricoli senza coltura e per prati di graminacee (da foraggio e tappeti erbosi)

Composizione
100 g di prodotto contengono:
dicamba puro g 21,2 (= 243,8 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n.

***litri* 1**

Altro stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO SA, El Prat de Llobregat-Barcellona (Spagna)

Altre taglie: litri 5 - 10

®marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITA' D'AZIONE
BANVEL S è un erbicida di post-emergenza, che viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica e svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe.

Infestanti sensibili:
- Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranti), Bidens spp. (Forbicina), Calystegia sepium (Vilucchione), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinello), Cirsium arvense (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Datura stramonium (Stramonio), Fumaria officinalis (Fumaria), Galium aparine (Attaccamano), Phytolacca decamdra (Uva turca), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Rumex spp. (Romice), Sicyos angulatus (Sicio), Senecio vulgaris (Senecione), Solanum nigrum (Erba morella), Spergula arvensis (Spergola), Stellaria media (Centocchio), Taraxacum officinalis (Soffione), Vicia spp. (Vecce), Xanthium spp (Nappola italiana).

Infestanti mediamente sensibili:
- Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Chrysanthemum segetum (Crisantemo selvatico), Ecballium elaterium (Cocomero asinino), Papaver spp. (Papaveri), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape comune), Urtica urens (Ortica), Veronica spp. (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
. Frumento e cereali minori (orzo, avena, segale)
Epoca: dallo stadio di 4-5 foglie della coltura fino all'inizio della levata.
Dosi: 0,4 - 0,5 l/ha.
In presenza diffusa di infestanti mediamente sensibili, si consiglia di miscelare Banvel S con formulati contenenti MCPA e Mecoprop.
. Mais
Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm.
Dosi : 0,75 - 1,2 l/ha.
Non applicare il prodotto su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi in quanto in questi terreni potrebbe essere fitotossico per la coltura.
Non applicare su linee pure di mais da seme e su mais dolce.
. Asparago
Epoca: in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido.
Dosi : 0,2 - 0,5 l/ha.
. Sorgo da granella
Epoca: in post-emergenza prima che le piantine di sorgo abbiano superato la 5° foglia.
Dose : 0,75 l/ ha .
In caso di impiego su nuove varietà controllare preventivamente la selettività.

. Prati di graminacee (da foraggio e tappeti erbosi)
Effettuare l'applicazione contro le infestanti a foglia larga quando sono nei primi stadi di sviluppo, lasciando trascorrere almeno 4 giorni prima del taglio successivo.
Dose : 1 l/ha per applicazioni a pieno campo o preparando una soluzione allo 0,2 % (20 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua) se utilizzato per trattamenti localizzati.
In caso di interventi su prati di nuovo impianto trattare dopo il secondo taglio.
. Terreni agricoli senza coltura
Per il contenimento delle infestanti dicotiledoni, per evitare la disseminazione e mantenere una copertura vegetale al terreno utile a limitare l'erosione utilizzare la dose di 0,5 - 0,6 l/ha.
Per l'eliminazione totale della vegetazione utilizzare la dose di 1,2 l/ha.

Avvertenza: dal trattamento alla semina delle colture successive è opportuno lasciare trascorrere almeno 20 giorni.

Avvertenze agronomiche:
Impiegare BANVEL S su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione delle malerbe.

Volume di irrorazione :
Diluire BANVEL S in 200 - 400 litri di acqua per ettaro utilizzando ugelli a ventaglio.

Avvertenze
- Sciacquare bene la botte in caso di impiego successivo su colture non indicate in questa etichetta.
- Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine.

COMPATIBILITA'
BANVEL S è compatibile con tutti i formulati impiegati per il diserbo di post-emergenza delle dicotiledoni e registrati per le colture citate nel testo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 130 giorni prima della raccolta su sorgo

20 giorni prima della raccolta per le altre colture

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

06A08200

DECRETO 28 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mondak 480 S», registrato al n. 13154.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2006 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mondak 480 S» uguale al prodotto di riferimento denominato Banvel 480 S registrato al n. 8617 con D.D. in data 23 dicembre 1994 dell'impresa medesima con sede in Milano;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Banvel 480 S» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Mondak 480 S» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicamba;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano via Gallarate, 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato MONDAK 480 S con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.a. Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; Scam S.p.a. S. Maria di Mugnano, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990 nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere: Syngenta Agro SA, El Prat de Llobregat-Barcellona (Spagna); Istrochem a.s., Nobelova 34, Bratislava (Slovak Republic); Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13154.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

MONDAK® 480 S

Erbicida selettivo in soluzione acquosa per il controllo delle malerbe dicotiledoni nei cereali (mais, frumento, orzo, avena, segale, sorgo), nelle asparagiaie e per i prati di graminacee da foraggio e tappeti erbosi

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Dicamba puro g 40,3 (= 480 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO SA, El Prat de Llobregat-Barcellona (Spagna)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri 1***

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altri stabilimenti di produzione:
ISTROCHEM a.s., Nobelova 34, Bratislava (Slovak Republic)
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)

Altre taglie: ml 250; litri 5 - 10

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITA' D'AZIONE
MONDAK 480 S è un erbicida di post-emergenza, che viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica e svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe.

Infestanti sensibili:
Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranti), Bidens spp. (Forbicina), Calystegia sepium (Vilucchione), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinello), Cirsium arvense (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Datura stramonium (Stramonio), Fumaria officinalis (Fumaria), Galium aparine (Attaccamano), Phytolacca decamdra (Uva turca), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Rumex spp. (Romice), Sicyos angulatus (Sicio), Senecio vulgaris (Senecione), Solanum nigrum (Erba morella), Spergula arvensis (Spergola), Stellaria media (Centocchio), Taraxacum officinalis (Soffione), Vicia spp. (Vecce), Xanthium spp. (Nappola italiana).

Infestanti mediamente sensibili:
Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Chrysanthemum segetum (Crisantemo selvatico), Ecballium elaterium (Cocomero asinino), Papaver spp. (Papaveri), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape comune), Urtica urens (Ortica), Veronica spp. (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
. Frumento e cereali minori (orzo, avena, segale)
Epoca: dallo stadio di 4-5 foglie della coltura fino all'inizio della levata.
Dose: 0,2-0,25 l/ha.
In presenza diffusa di infestanti mediamente sensibili, si consiglia di miscelare MONDAK 480 S con formulati contenenti MCPA o Mecoprop.
. Mais
Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm.
Dosi : 0,4-0,6 l/ha.
Non applicare il prodotto su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi in quanto in questi terreni potrebbe essere fitotossico per la coltura.
Non applicare su linee pure di mais da seme e su mais dolce.
. Asparago
Epoca: in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido.
Dosi : 0,1 - 0,25 l/ha.
. Sorgo da granella
Epoca: in post-emergenza prima che le piantine di sorgo abbiano superato la 5° foglia.
Dose: 0,35 - 0,4 l/ ha.
. Prati di graminacee (da foraggio e tappeti erbosi)
Effettuare l'applicazione contro le infestanti a foglia larga quando sono nei primi stadi di sviluppo, lasciando trascorrere almeno 4 giorni prima del taglio successivo.
Dose: 0,5 l/ha per applicazioni a pieno campo o preparando una soluzione allo 0,1% (10 ml di prodotto ogni 10 l di acqua) se utilizzato per trattamenti localizzati.
In caso di interventi su prati di nuovo impianto trattare dopo il secondo taglio.
Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del pesticida.

Avvertenze agronomiche:
Impiegare MONDAK 480 S su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione delle malerbe.
Volume di irrorazione:
Diluire MONDAK 480 S in 200-400 litri di acqua per ettaro utilizzando ugelli a ventaglio.

Avvertenze
- Sciacquare bene la botte in caso di impiego successivo su colture non indicate in questa etichetta.
- Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine.

COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 130 giorni prima della raccolta per il sorgo e 20 giorni per le altre colture

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

06A08199

DECRETO 28 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cadence 480 S», registrato al n. 13156.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2006 dall'impresa Syngenta Crop Protection intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cadence 480 S» uguale al prodotto di riferimento denominato «Banvel 480 S» registrato al n. 8617 con D.D. in data 23 dicembre 1994 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e IN particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Banvel 480 S» dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Cadence 480 S» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicamba;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano via Gallarate, 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato CADENCE 480 S con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.a. Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; Scam S.p.a. - S. Maria di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere: Syngenta Agro SA, El Prat de Llobregat-Barcellona (Spagna); Istrochem a.s. Nobelova 34, Bratislava (Slovak Republic); Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13156.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

CADENCE® 480 S

Erbicida selettivo in soluzione acquosa per il controllo delle malerbe dicotiledoni nei cereali (mais, frumento, orzo, avena, segale, sorgo), nelle asparagiaie e per i prati di graminacee da foraggio e tappeti erbosi

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Dicamba puro g 40,3 (= 480 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO SA, El Prat de Llobregat-Barcellona (Spagna)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri 1***

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altri stabilimenti di produzione:
ISTROCHEM a.s., Nobelova 34, Bratislava (Slovak Republic)
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)

Altre taglie: ml 250; litri 5 - 10

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITA' D'AZIONE
CADENCE 480 S è un erbicida di post-emergenza, che viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica e svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe.

Infestanti sensibili:
Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranti), Bidens spp. (Forbicina), Calystegia sepium (Vilucchione), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinello), Cirsium arvense (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Datura stramonium (Stramonio), Fumaria officinalis (Fumaria), Galium aparine (Attaccamano), Phytolacca decamdra (Uva turca), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Rumex spp. (Romice), Sicyos angulatus (Sicio), Senecio vulgaris (Senecione), Solanum nigrum (Erba morella), Spergula arvensis (Spergola), Stellaria media (Centocchio), Taraxacum officinalis (Soffione), Vicia spp. (Vecce), Xanthium spp. (Nappola italiana).

Infestanti mediamente sensibili:
Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Chrysanthemum segetum (Crisantemo selvatico), Ecballium elaterium (Cocomero asinino), Papaver spp. (Papaveri), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape comune), Urtica urens (Ortica), Veronica spp. (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
. Frumento e cereali minori (orzo, avena, segale)
Epoca: dallo stadio di 4-5 foglie della coltura fino all'inizio della levata.
Dose: 0,2-0,25 l/ha.
In presenza diffusa di infestanti mediamente sensibili, si consiglia di miscelare CADENCE 480 S con formulati contenenti MCPA o Mecoprop.
. Mais
Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm.
Dosi : 0,4-0,6 l/ha.
Non applicare il prodotto su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi in quanto in questi terreni potrebbe essere fitotossico per la coltura.
Non applicare su linee pure di mais da seme e su mais dolce.
. Asparago
Epoca: in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido.
Dosi : 0,1 - 0,25 l/ha.
. Sorgo da granella
Epoca: in post-emergenza prima che le piantine di sorgo abbiano superato la 5° foglia.
Dose: 0,35 - 0,4 l/ ha.
. Prati di graminacee (da foraggio e tappeti erbosi)
Effettuare l'applicazione contro le infestanti a foglia larga quando sono nei primi stadi di sviluppo, lasciando trascorrere almeno 4 giorni prima del taglio successivo.
Dose: 0,5 l/ha per applicazioni a pieno campo o preparando una soluzione allo 0,1%
(10 ml di prodotto ogni 10 l di acqua) se utilizzato per trattamenti localizzati.
In caso di interventi su prati di nuovo impianto trattare dopo il secondo taglio.
Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del pesticida.

Avvertenze agronomiche:
Impiegare CADENCE 480 S su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione delle malerbe.
Volume di irrorazione :
Diluire CADENCE 480 S in 200-400 litri di acqua per ettaro utilizzando ugelli a ventaglio.

Avvertenze
- Sciacquare bene la botte in caso di impiego successivo su colture non indicate in questa etichetta.
- Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine.

COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 130 giorni prima della raccolta per il sorgo e 20 giorni per le altre colture

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

06A08198

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2006.

Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati E100, E200, E50, E22 (fogli assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti), E 348p (calze) E18" (cuscino), commercializzati dalla società P.A. Ecologia S.r.l., ai sensi del decreto 23 dicembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1º marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla società P.A. Ecologia S.r.l., in data 27 marzo 2006, prot. 074/06, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego dei prodotti oleoassorbenti denominati E100, E200, E50, E 22 (fogli assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti), E 348p (calze) e E18" (cuscino) per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria (schede di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla Società istante con la citata nota del 27 marzo 2006 e la dichiarazione del 6 giugno 2006, prot. 125/06 e preso atto:

a) della conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

b) che il prodotto cui si riferisce l'istanza della società P.A. Ecologia S.r.l. è ascrivibile alla categoria degli assorbenti la cui autorizzazione all'uso è regolamentata dal sudetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura in data 27 dicembre 2005, n. DEC/DPN/2815, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2006, con il quale è stato autorizzato l'impiego del prodotto E810 SN (barriera oleoassorbente) come prodotto per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, commercializzato dalla società P.A. Ecologia S.r.l.;

Considerato che i prodotti in esame presentano tutti come elemento costitutivo lo stesso principio attivo del prodotto E810 SN, a suo tempo autorizzato;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 6102/06 del 4 luglio 2006) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 0037566 dell'11 luglio 2006), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata all'istanza, l'idoneità tecnica e l'efficacia dei prodotti denominati E100, E200, E50, E 22 (fogli assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti), E 348p (calze) e E18" (cuscino) come prodotti assorbenti;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'impiego dei prodotti denominati E100, E200, E50, E 22 (fogli assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti), E 348p (calze) e E18" (cuscino) come prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Art. 2.

La presente autorizzazione decorre dalla data del decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: COSENTINO

06A08164

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 luglio 2006.

Chiusura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, previste dall'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative al bando di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, tra l'altro, prevede l'assegnazione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per lo sviluppo di attività di commercio elettronico;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, attualmente Ministro dello sviluppo economico, del 9 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2006, che riapre il bando emanato con circolare n. 900502 del 10 dicembre 2002, chiuso con decreto del 28 febbraio 2003;

Vista la circolare del Ministro delle attività produttive del 10 marzo 2006, n. 946056, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2006, che dispone le modalità e i termini per la presentazione delle domande di prenotazione delle risorse assegnate con il predetto decreto che concede le agevolazioni alle imprese che realizzano progetti di commercio elettronico;

Considerato che la data di inizio per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione è stata il 14 luglio 2006;

Vista la nota del 14 luglio 2006, protocollo n. 0220, con la quale il Gestore MCC S.p.a. comunica che in data 14 luglio 2006 alle ore 19 sono pervenute n. 5.721 dichiarazioni-domande di prenotazione che esauriscono l'intera disponibilità posta a bando pari a € 68.000.000,00;

Decreta:

Per quanto riportato nelle premesse alla data del 15 luglio 2006 il bando emanato con circolare del 10 marzo 2006, n. 946056, è sospeso per esaurimento delle risorse ed il relativo termine di operatività di presentazione delle domande è dichiarato chiuso. Pertanto, le domande pervenute a partire dal predetto termine verranno restituite a cura del Gestore.

Il presente decreto sarà inoltrato per il relativo visto all'Ufficio centrale di bilancio e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2006

Il direttore generale: GOTI

06A08201

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina+Sulfametazina Centralvet S.p.A.».

Estratto decreto n. 54/20 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA+SULFAMETAZINA CENTRALVET S.P.A. (ex integratore medicato «Spirazina B»).

Titolare A.I.C.: CEVA VETEM S.p.A. con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 e presso le officine Vetem S.p.A. di Porto Empedocle (Agrigento) ed U.C.L. S.p.A. di Brescia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102700010;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102700022;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102700034;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102700046.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principi attivi: spiramicina base 384.000.000 UI; sulfametazina 200 g;

eccipienti: acido adipico 14,5 g; silice colloidale 10 g; destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte.

Indicazioni terapeutiche: vitelli da latte: malattie batteriche.

Tempo di attesa: vitelli da latte: 34 giorni.

Validità: ventiquattro mesi in confezionamento integro; sei mesi dopo la prima apertura; l'alimento medicato deve essere consumato entro ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08208

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamfenicolo 20% liquido Intervet Productions S.r.l.».

Estratto decreto n. 54/21 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMFENICOLO 20% LIQUIDO INTERVET PRODUCTIONS S.R.L. (ex integratore medicato Fenticol 20).

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103474019;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103474021.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tiamfenicolo 200 g;

eccipienti: N-metilpirrolidone 300 g; glicole propilenico q.b. a 1000 g.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Specie di destinazione: broilers.

Indicazioni terapeutiche: broilers: malattie batteriche dell'apparato respiratorio e intestinale sostenute da microrganismi sensibili al tiamfenicolo.

Tempo di attesa: broilers: ventuno giorni carni.

Validità: 24 mesi in confezionamento integro; sessanta giorni dopo la prima apertura; l'alimento medicato deve essere consumato entro ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dobetin B1»

Estratto provvedimento n. 156 del 21 agosto 2006

Medicinale veterinario DOBETIN B1.

Richiesta di modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

Titolare A.I.C.: Esteve S.r.l., via Cristoni, 34-42 - Casalecchio di Reno (Bologna).

Confezioni: flacone da 100 ml A.I.C. n. 101009013.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto, la variazione del periodo di validità del prodotto finito, come confezionato per la vendita, da: 24 mesi a 12 mesi.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il periodo di validità.

I lotti già prodotti, con validità del prodotto in confezionamento integro di 24 mesi, possono rimanere in commercio per sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08204

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinital soluzione orale».

Estratto provvedimento n. 157 del 22 agosto 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DINITAL SOLUZIONE ORALE.

Confezioni:

flacone da 100 ml - soluzione orale - A.I.C. n. 103699017

flacone da 500 ml - soluzione orale - A.I.C. n. 103699029

flacone da 1 litro - soluzione orale - A.I.C. n. 103699031

flacone da 2,5 litri - soluzione orale - A.I.C. n. 103699043

flacone da 5 litri - soluzione orale - A.I.C. n. 103699056.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.a. - con sede legale e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Cristoni, 34-42 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto: Variazione tipo IB, n. 2: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da «Dinital soluzione orale» a «Dinalgen soluzione orale».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08205

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suigen soluzione iniettabile».

Estratto provvedimento n. 158 del 22 agosto 2006

Specialità medicinale per uso veterinario SUIGEN SOLUZIONE INIETTABILE.

Confezioni:

scatola da 1 flacone da 20 ml - soluzione iniettabile - A.I.C. n. 103700011;

scatola da 1 flacone da 50 ml - soluzione iniettabile - A.I.C. n. 103700023;

scatola da 1 flacone da 100 ml - soluzione iniettabile - A.I.C. n. 103700035;

scatola da 1 flacone da 250 ml - soluzione iniettabile - A.I.C. n. 103700047.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.a. - con sede legale e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Cristoni, 34-42 - codice fiscale 07306141008

Oggetto: Variazione tipo IB, n. 2: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da «Suigen soluzione iniettabile» a «Dinalgen soluzione iniettabile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08206

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxipan 54»

Estratto provvedimento n. 159 del 22 agosto 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIPAN 54.

Confezioni:

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 103309011;

busta da 1000 g - A.I.C. n. 103309023.

Estensione alla specie suina.

Titolare: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.A., via Pietro Bembo n. 12, Modena.

Il medicinale per uso veterinario in oggetto destinato alle specie polli da carne e tacchini è ora destinato anche alla specie suina con tempi di attesa:

per le carni: 4 giorni.

Il medicinale veterinario dovrà essere posto in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08207

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gerdi»

Estratto determinazione AIC/N n. 909 del 3 agosto 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GERDI nella forma e confezione: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina n. 3 - 38040 Ravina di Trento (Trento) - codice fiscale n. 00123510224.

Confezione: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 037232055 (in base 10), 13J7FR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina (Trento), via Provina n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: domperidone 5 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 420 mg; potassio bicarbonato 260 mg; sorbitolo 35 mg; aspartame 35 mg; potassio carbonato 20 mg; aroma pompelmo 20 mg; leucina 4 mg; silice colloidale anidra 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sintomatologia dispeptica funzionale di moderata intensità, caratterizzata da gonfiore e senso di peso dopo i pasti, digestione lenta, eruttazioni, nausea.

Altre condizioni: la confezione del medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier identificato dal codice A.I.C. n. 036343, presentato per l'autorizzazione del medicinale «Dalia» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037232055 - «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

classe: «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 037232055 - «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08122

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Faintop»

Estratto determinazione AIC/N n. 910 del 3 agosto 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FAINTOP nella forma e confezione: «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina n. 3 - 38040 Ravina di Trento (Trento) - codice fiscale n. 01420070227.

Confezione: «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 037233057 (in base 10), 13J8F1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina (Trento), via Provina n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 415 mg; potassio bicarbonato 260 mg; sorbitolo 35 mg; aspartame 35 mg; potassio carbonato 20 mg; aroma pompelmo 20 mg; leucina 4 mg; silice colloidale anidra 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: adulti - Sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica, fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Altre condizioni: la confezione del medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier identificato dal codice A.I.C. n. 036344, presentato per l'autorizzazione del medicinale «Lauter» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037233057 - «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 037233057 - «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08123

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lauter»

Estratto determinazione AIC/N n. 911 del 3 agosto 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LAUTER nella forma e confezione: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina n. 3 - 38040 Ravina di Trento (Trento) - codice fiscale n. 01420070227.

Confezione: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 036344012 (in base 10), 12P46D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina (Trento), via Provina n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: domperidone 5 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 420 mg; potassio bicarbonato 260 mg; sorbitolo 35 mg; aspartame 35 mg; potassio carbonato 20 mg; aroma pompelmo 20 mg; leucina 4 mg; silice colloidale anidra 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sintomatologia dispeptica funzionale di moderata intensità, caratterizzata da gonfiore e senso di peso dopo i pasti, digestione lenta, eruttazioni, nausea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036344012 - «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

classe: «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036344012 - «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08124

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dalia»

Estratto determinazione AIC/N n. 912 del 3 agosto 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DALIA nella forma e confezione: «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina n. 3 - 38040 Ravina di Trento (Trento) - codice fiscale n. 00123510224.

Confezione: «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 036343022 (in base 10), 12P372 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina (Trento), via Provina n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 415 mg; potassio bicarbonato 260 mg; sorbitolo 35 mg; aspartame 35 mg; potassio carbonato 20 mg; aroma pompelmo 20 mg; leucina 4 mg; silice colloidale anidra 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: adulti - Sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica, fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036343022 - «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036343022 - «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintolatt»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 906 del 1º agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Lampugnani farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 00738630151), con sede legale e domicilio fiscale in viale Bianca Maria Visconti, 33 - 20100 Milano:

Medicinale: SINTOLATT.

Confezione: A.I.C. n. 029114016 - «66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone 200 ml,

è ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a. (codice fiscale n. 13179250157), con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Telmidon»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 907 del 1º agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale n. 08205300588), con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano:

Medicinale: TELMIDON.

Confezioni:

A.I.C. n. 036034015 - «1,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036034027 - «3 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036034039 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml,

è ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a. (codice fiscale n. 13179250157), con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tonurim»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 908 del 1º agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a. (codice fiscale n. 07696270581), con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58 - 00165 Roma.

Medicinale: TONURIM.

Confezioni:

A.I.C. n. 036216051 - «0,125 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 036216063 - «0,125 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036216075 - «0,25 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 036216087 - «0,25 mg compresse» 20 compresse,

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale n. 04483510964), con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08121

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicato relativo al decreto 22 giugno 2006, recante la delega di funzioni del Ministro delle comunicazioni, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giorgio Calò.

In calce al decreto ministeriale 22 giugno 2006, recante «Delega di funzioni del Ministro delle comunicazioni, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giorgio Calò», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2006, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2006, registro n. 4, foglio n. 12».

06A08224

Comunicato relativo al decreto 22 giugno 2006, recante la delega di funzioni del Ministro delle comunicazioni, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Luigi Vimercati.

In calce al decreto ministeriale 22 giugno 2006, recante «Delega di funzioni dei Ministro delle comunicazioni, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Luigi Vimercati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficia1e* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2006S si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione «Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2006, registro n. 4, foglio n. 11».

06A08225

GU-UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-207) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE